



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2530 del 20 dicembre 2013**

CONVENZIONE PER IL SISTEMA EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Venezia

TRA

la REGIONE DEL VENETO (di seguito "Regione"), Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. e P.I. 80007580279, qui rappresentata dal ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica all'indirizzo indicato, il quale interviene nel presente atto, in quanto Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR, in nome e per conto della Regione del Veneto;

E

l'AZIENDA ULSS 4 "Alto Vicentino", con sede in Thiene, Via Rasa 9, codice fiscale e p. IVA n. 00913490249, qui rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica all'indirizzo indicato, il quale interviene nel presente atto, in quanto Direttore Generale, in nome e per conto dell'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino";

E

Il RESPONSABILE TECNICO del Sistema Epidemiologico Regionale (SER), Dr. ...., nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica in Padova Passaggio Gaudenzio n. 1, il quale interviene nel presente atto in quanto Responsabile nominato con DSR n. ....;

PREMESSO CHE

- Il Piano SSR di cui alla L.R. n. 23 del 29/06/2012 ridefinisce il Sistema Epidemiologico Regionale;
- Il "Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei Tumori del Veneto, istituito con Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 11" n. 3 del 12/08/2013 dispone che il Registro Tumori – SER venga istituito presso l'Azienda ULSS 4;
- Con Deliberazione n..... del ..... la Giunta Regionale ha delineato la nuova organizzazione del Sistema Epidemiologico Regionale e dei suoi Registri di patologia in base a quanto stabilito nelle norme sopra citate, ed approvato la presente Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART.1****OGGETTO**

La presente Convenzione, così come previsto al punto 3 della D.G.R.V. n. .... del ....., definisce mission, ruolo e compiti del SER e dei Registri di Patologia ad esso afferenti e regola i rapporti tra la Regione Veneto e l'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino", dov'è istituito il SER, per la gestione del Sistema stesso;

**ART. 2****ISTITUZIONE DEL SISTEMA EPIDEMIOLOGICO REGIONALE E DEI REGISTRI DI PATOLOGIA AD ESSO AFFERENTI E DEFINIZIONE DELLE FINALITA'**

Presso l'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino" viene istituito il Sistema Epidemiologico Regionale (SER) ed i seguenti Registri di patologia che ad esso afferiscono:

- a. Registro Nord Est Italia delle Malformazioni Congenite;
- b. Registro dei Tumori del Veneto (RTV);
- c. Registro Regionale Dialisi e Trapianto (RVDT);
- d. Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (denominato anche registro regionale dei mesoteliomi asbesto correlati);
- e. Registro Regionale di Mortalità;

Il Sistema Epidemiologico Regionale, comprensivo dei cinque registri di patologia, è una struttura che svolge attività di rilevazione epidemiologica per patologie o problemi di salute rilevanti a livello di popolazione ed ha funzioni di supporto al miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria e allo sviluppo delle attività di sanità pubblica delle Aziende ULSS in coerenza con la programmazione regionale, di cui esso stesso costituisce uno strumento rilevante.

**ART.3****ATTIVITA' DEL SISTEMA EPIDEMIOLOGICO REGIONALE E DEI REGISTRI DI PATOLOGIA AD ESSO AFFERENTI**

Il Sistema Epidemiologico Regionale (SER) realizza attività di:

- a. epidemiologia descrittiva (incidenza, prevalenza, mortalità, trend spaziali e pattern territoriali) delle patologie, dei problemi di salute e dell'accesso ai servizi socio-sanitari nella Regione Veneto;
- b. monitoraggio epidemiologico e valutazione dei percorsi e degli esiti di cura;
- c. studio dei fattori di rischio, del loro impatto sulla popolazione e delle opportunità di prevenzione primaria;
- d. stesura della Relazione Socio-Sanitaria Regionale;
- e. supporto alla programmazione socio-sanitaria regionale;
- f. integrazione informativa tra le basi di dati dei registri di patologia e di mortalità ed i flussi informativi correnti;

g. produzione e diffusione di informazioni di epidemiologia e sanità pubblica, in collaborazione con i registri di patologia ad esso afferenti.

I registri di patologia afferenti al SER e più precisamente indicati all'art. 2, hanno ciascuno una propria e specifica finalità e svolgono le funzioni di seguito descritte.

Il Registro dei Tumori del Veneto (RTV) ha la finalità di analisi epidemiologica delle patologie oncologiche del Veneto, e realizza le seguenti attività:

gestione informativa del Registro Tumori del Veneto; epidemiologia descrittiva dei tumori (incidenza, prevalenza e sopravvivenza, trend temporali e pattern territoriali) nella Regione Veneto; monitoraggio epidemiologico e valutazione dei percorsi e degli esiti di cura nei pazienti oncologici; studio dei fattori di rischio per l'incidenza del cancro, del loro impatto sulla popolazione e delle opportunità di prevenzione primaria.

Il Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite ha la finalità di analisi epidemiologica delle patologie congenite della popolazione residente nel Nord-Est Italia, e realizza le seguenti attività:

gestione informativa del Registro Malformazioni Congenite; epidemiologia descrittiva degli esiti riproduttivi e delle malformazioni congenite nella Regione Veneto (incidenza, trend e temporali e pattern territoriali); monitoraggio epidemiologico e valutazione dei percorsi e degli esiti di cura nelle malformazioni congenite; studio dei determinanti e dei fattori di rischio per le malformazioni congenite, del loro impatto sulla popolazione e delle opportunità di prevenzione primaria.

Il Registro Regionale Dialisi e Trapianto (RVDT) ha la finalità di analisi epidemiologica delle patologie renali sottoposte a dialisi e trapianto, e svolge le seguenti attività:

gestione informativa del Registro Veneto Dialisi e Trapianti; raccolta ed elaborazione dei dati regionali relativi alla sezione del registro inerente le biopsie renali; raccolta ed elaborazione dei dati regionali della sezione del Registro relativa alla Sindrome Nefrosica Pediatrica; epidemiologia descrittiva dei trattamenti di dialisi e trapianto renale (incidenza, prevalenza, sopravvivenza) nella Regione Veneto; monitoraggio epidemiologico e valutazione dei percorsi e degli esiti di cura; studio dei fattori di rischio per l'insorgenza dell'insufficienza renale cronica, del loro impatto sulla popolazione e delle opportunità di prevenzione primaria, .

Il Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi nell'ambito della finalità di analisi epidemiologica dei mesoteliomi e dei tumori di sospetta origine professionale, svolge le seguenti attività:

gestione informativa del Registro Mesoteliomi (ReNaM); epidemiologia descrittiva dei mesoteliomi e dei tumori di sospetta origine professionale. Studio delle esposizioni professionali, residenziali ed ambientali nei soggetti malati di mesotelioma, al fine di individuare sorgenti di contaminazione ancora ignote e di attivare gli interventi di prevenzione primaria e di bonifica. Monitoraggio della coorti degli ex-esposti all'amianto e ad altri cancerogeni professionali.

Il Registro Regionale di Mortalità (RRM), nell'ambito di finalità di analisi epidemiologica delle schede di morte, svolge le seguenti attività:

gestione informativa del Registro schede di morte; epidemiologia descrittiva delle cause di morte (trend temporali e pattern territoriali).

Sia il SER, sia ciascuno dei cinque Registri di patologia ad esso afferenti può partecipare come unità operativa a progettualità innovative in materie epidemiologiche, promosse da enti pubblici e privati a livello regionale, nazionale o Europeo.

#### ART. 4

##### TITOLARITA' E CONTROLLO

L'Azienda ULSS 4 è titolare del Sistema Epidemiologico Regionale e dei cinque Registri di patologia descritti nell'articolo precedente. L'Azienda ULSS 4 pertanto è responsabile della gestione, sia amministrativa, sia economica, del SER e dei Registri di Patologia ad esso afferenti ed è titolare del trattamento dei dati.

La Regione del Veneto svolge un ruolo di indirizzo, controllo e finanziamento del SER e dei Registri di Patologia ad esso afferenti, proprio per i particolari compiti e ruoli sovraziendali e più prettamente regionali definiti nell'articolo precedente.

Il Responsabile Tecnico del SER è responsabile della gestione scientifica del Sistema Epidemiologico Regionale.

#### ART. 5

##### SEDI

La sede amministrativa del Sistema Epidemiologico Regionale e dei suoi Registri di patologia è l'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino in via Rasa, 9 – 36016 Thiene (VI).

La sede operativa del SER, del Registro mortalità, del Registro Tumori del Veneto e del Registro Regionale Veneto Dialisi e Trapianto è la sede regionale di Passaggio Gaudenzio,1 - 35131 Padova.

La Regione del Veneto, considerata la rilevanza delle attività del SER ed il suo ruolo fondamentale all'interno della programmazione sanitaria regionale, stabilito nel PSSR di cui alla L.R. 23/2012, consegna in comodato gratuito parte della sede di Passaggio Gaudenzio di Padova all'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, per gli uffici del SER e dei Registri di Patologia ivi situati. Gli oneri di manutenzione straordinaria ed ordinaria ed anche le spese ordinarie (in deroga a quanto stabilito dal codice civile, art. 1808, c.1) e straordinarie sostenute per l'immobile sono a carico della Regione del Veneto.

La sede operativa del Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi rimane il Dipartimento di Prevenzione - Spisal dell'Az. ULSS 16 di Padova in via Ospedale n. 22 - 35121 Padova.

La sede operativa del Registro Nord Est Italia delle Malformazioni congenite permane presso i locali del Dipartimento Salute Donna e Bambino - Genetica clinica ed Epidemiologica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in via Giustiniani, 3 - 35128 Padova.

Qualora in futuro si rendesse necessario spostare la sede operativa fisica di uno o più Registri si dovrà provvedere con Decreto del Segretario Regionale per la Sanità, previo accordo con le Aziende interessate.

**ART.6****RESPONSABILI TECNICI**

Il Segretario Regionale per la Sanità provvederà con proprio decreto alla nomina del Responsabile Tecnico del Sistema Epidemiologico e alla nomina dei Responsabili Tecnici dei Registri di Patologia.

In relazione alle loro funzioni si precisa che:

- a. al Responsabile del Sistema Epidemiologico Regionale (SER), in qualità di coordinatore dell'intero Sistema epidemiologico comprensivo dei Registri di patologia, compete coordinare le attività, fornire gli indirizzi impartiti dalla Regione, garantire il conseguimento degli obiettivi del Sistema, predisporre il Piano preventivo annuale d'attività e di spesa e la correlata rendicontazione, comprensivi di: relazione scientifica (da formularsi d'intesa con i Responsabili dei Registri limitatamente alla parte di loro rispettiva competenza) e rendiconto economico (da formularsi d'intesa con il Direttore amministrativo dell'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino);
- b. i Responsabili dei Registri sono tenuti a garantire, nell'ambito della loro autonomia professionale e scientifica, il funzionamento delle attività proprie dei Registri ed il perseguimento degli obiettivi ad essi assegnati;

Non potrà essere previsto alcun compenso specifico collegato agli incarichi di cui al presente articolo per i Responsabili del SER e dei Registri ad esso afferenti che svolgono la propria attività in orario di servizio e sono dipendenti di un Ente del SSR. Pertanto l'Az. ULSS, l'Az. Ospedaliera o l'I.R.C.C.S. di cui sono dipendenti, continuerà a provvedere al loro trattamento economico, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e dal loro rapporto contrattuale aziendale, senza alcun onere aggiuntivo collegato alla nomina di Responsabile. Successivamente l'Az. ULSS 4 Alto Vicentino provvederà al rimborso di tali spese.

**ART. 7****TITOLARITÀ TRATTAMENTO DATI**

Il titolare del trattamento dati del Sistema epidemiologico Regionale e dei cinque Registri Regionali di Patologia di cui all'art. 2 è l'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino", rappresentata dal Direttore Generale.

Il titolare, in conformità agli articoli 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003, potrà designare uno o più responsabili, interni o esterni, e dovrà designare gli incaricati del trattamento dati.

Il trattamento dati del SER e dei Registri di patologia dovrà essere effettuato nel rispetto del "Codice Privacy" di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., della legislazione e dei regolamenti vigenti (in particolare nel rispetto del R.R. n. 3/2013).

**ART. 8**

PERSONALE STRUTTURATO IN ENTI DEL SSR CHE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL  
SISTEMA EPIDEMIOLOGICO REGIONALE E NEI REGISTRI DI PATOLOGIA AD ESSO  
AFFERENTI

Fermo restando il limite di costo per il personale dipendente fissato annualmente con provvedimento della Giunta Regionale, il trattamento economico delle risorse umane che ad oggi prestano la propria attività presso il SER o uno dei suoi Registri di patologia e sono strutturate in enti del SSR (ossia dipendenti di Aziende ULSS, Ospedaliere o dell'IRCCS IOV) rimane a carico dell'Ente d'appartenenza, ma sarà oggetto di successivo rimborso da parte dell'Azienda Ulss 4, che utilizzerà a tal fine le quote di finanziamento annualmente erogate dalla Giunta Regionale in base al piano preventivo d'attività e spesa del SER e dei Registri di Patologia ad esso afferenti.

Per tale personale, nel rispetto della normativa vigente (e pertanto previo consenso dell'interessato), verrà attivato l'istituto del comando dall'ente di appartenenza all'Azienda ULSS 4, con assegnazione, da parte di quest'ultima, allo svolgimento di attività proprie del SER e/o dei Registri ad esso afferenti e collocazione nelle sedi sopracitate.

Il costo delle predette risorse umane sarà preso in considerazione in sede di determinazione, da parte della Giunta Regionale, del tetto di spesa annuale del personale dipendente. Ai fini della certificazione dei costi di cui all'art. 37 L.R. n. 2/2007 (la cui efficacia è stata prorogata con L.R. n. 23/2012) il costo del personale in parola deve considerarsi in deroga rispetto ai limiti fissati dall'art. 37, co. 2, lett. C) della stessa legge, e pertanto dovrà essere computato in diminuzione rispetto al costo complessivo.

Rimangono a carico dell'Ente d'appartenenza (per questioni economico - organizzative) il trattamento economico delle seguenti figure, che continueranno a svolgere anche le altre funzioni di cui sono responsabili, in parallelo all'attività dei Registri:

- a. l'attuale Responsabile Tecnico del Registro Nord Est Italia delle Malformazioni Congenite, che continuerà ad afferire all'Azienda Ospedaliera di Padova;
- b. l'attuale Responsabile Tecnico del Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi, che continuerà ad afferire all'Azienda ULSS 16 di Padova.

Conseguentemente, per loro non sarà attivato l'istituto del comando e non costituiranno voci di costo nel Piano preventivo annuale d'attività e di spesa del SER presentato alla Regione (eccetto eventuali rimborsi spese correlati alle attività specifiche dei Registri, quali missioni, viaggi e corsi di formazione).

Il Responsabile Tecnico del SER ed i Responsabili Tecnici dei Registri di patologia ad esso afferenti provvederanno ad autorizzare ferie, permessi, missioni e partecipazione a corsi di formazione.

ART. 9

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI RISORSE UMANE DA ASSEGNARE AL  
SER E AI SUOI REGISTRI DI PATOLOGIA

Qualora si rendesse necessario l'avvio di procedure per l'attribuzione di incarichi, borse di studio, collaborazioni, proroghe di precedenti contratti, o assunzione di ulteriori risorse umane per il Sistema Epidemiologico Regionale e/o i suoi Registri si dovrà procedere seguendo le seguenti modalità:

a. Il Responsabile Tecnico del Sistema Epidemiologico Regionale invia al Segretario Regionale per la Sanità, all'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino" e alla Direzione Controlli e Governo SSR, richiesta motivata di acquisizione di ulteriori figure professionali. Nella stessa dovranno essere indicati: la tipologia di attività da svolgere, i requisiti necessari per lo svolgimento del lavoro, la durata prevista e l'impegno orario richiesto e i costi.

Infine si precisa che qualora le risorse umane siano necessarie per i Registri di Patologia di cui all'art. 2, la richiesta dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del SER unitamente al Responsabile Scientifico del Registro interessato.

b. Il Segretario Regionale per la Sanità, in collaborazione con il Dirigente della Direzione Controlli e Governo SSR, valuterà la richiesta. Qualora essa venga ritenuta congrua in base al Piano d'attività e di spesa del SER e dei suoi Registri, approvato annualmente dalla Giunta Regionale, si procederà con l'assenso alla procedura. In ogni caso, entro 30 gg. dalla data di arrivo della richiesta di cui al punto a. dovrà essere inviata risposta all'Azienda ULSS 4, al Responsabile Tecnico del Sistema Epidemiologico Regionale e al Responsabile del Registro eventualmente interessato.

c. Qualora vi sia l'assenso regionale, l'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino", nel rispetto della normativa vigente, procederà nell'avvio e svolgimento delle opportune procedure. Al termine delle stesse, l'Azienda comunicherà al Segretario Regionale per la Sanità, al Dirigente della Direzione Controlli e Governo SSR e al Responsabile Tecnico del SER l'esito delle procedure stesse ed ogni altra informazione relativa alle risorse umane acquisite (profilo professionale, tipologia contrattuale, durata del relativo contratto, costi).

#### ART.10

#### PIANO PREVENTIVO ANNUALE D'ATTIVITÀ E DI SPESA DEL SER E DEI REGISTRI DI PATOLOGIA AD ESSO AFFERENTI

Entro il 01 dicembre di ogni anno l'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino" dovrà presentare alla Direzione Controlli e Governo SSR della Regione del Veneto il "Piano preventivo annuale d'attività e di spesa" per l'anno successivo - comprensivo di un 5 % per spese generali di gestione Aziendali - redatto in base ad uno schema tipo predisposto dagli uffici regionali competenti.

Il Piano dovrà essere redatto e sottoscritto congiuntamente dal Responsabile Tecnico del SER e dal Referente amministrativo dell'Azienda ULSS 4; mentre verrà vistato dai Responsabili dei Registri, limitatamente alla parte di loro rispettiva competenza.

Il Piano descriverà le attività e le spese che si prevedono di realizzare nel SER e nei Registri di Patologia nell'anno solare di riferimento.

La Giunta Regionale del Veneto, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, procederà con proprio atto, entro il 31 gennaio di ogni esercizio, ad approvare tale Piano e ad assegnarne il relativo finanziamento, con possibili modificazioni ritenute opportune per conciliare le richieste del SER con le esigenze regionali in materia.

La Giunta Regionale del Veneto con la deliberazione annuale di approvazione del Piano verrà altresì ad incaricare il dirigente della Direzione regionale Controlli e Governo SSR di provvedere agli atti d'impegno e liquidazione.

L'azienda ULSS 4, ogni anno, dal 01 gennaio fino all'approvazione regionale del Piano procederà ad effettuare solo ed esclusivamente l'attività ordinaria del SER e dei Registri ad esso afferenti, per garantirne la prosecuzione del lavoro senza soluzione di continuità, pertanto nelle more della concreta assegnazione ed erogazione regionale del finanziamento anticiperà le risorse necessarie, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.

In sede di prima applicazione, il Piano preventivo annuale d'attività e di spesa per l'anno 2014 verrà presentato ed approvato entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione.

#### ART.11

#### FINANZIAMENTO REGIONALE

La Giunta Regionale determina il finanziamento da assegnare all'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino" per il SER e i suoi Registri di Patologia conciliando le richieste presentate attraverso il "Piano preventivo annuale d'attività e spesa" di cui all'articolo precedente con la disponibilità del Bilancio di previsione regionale e le esigenze di programmazione sanitaria regionale. L'importo così determinato dalla Giunta verrà impegnato, con Decreto del Dirigente della Direzione Controlli e Governo SSR, sul capitolo di spesa regionale n. 101703 denominato "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA – Gestione sanitaria accentrata presso la Regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011".

Il finanziamento verrà erogato in due tranches:

- 1) acconto del 50% ad esecutività dell'impegno;
- 2) saldo del rimanente 50% a seguito di rendicontazione da presentare entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento del Piano.

Il Rendiconto dovrà essere inviato alla Regione del Veneto dall'Azienda ULSS 4 e consisterà in:

a. Relazione dell'attività svolta dal Sistema Epidemiologico regionale e dai Registri di Patologia ad esso afferenti. Ogni relazione verrà sottoscritta dal Responsabile Tecnico del SER e le relazioni relative ai registri verranno inoltre viste dai Responsabili scientifici dei Registri stessi.

b. Rendiconto economico formale delle spese effettuate, in cui vengano ad essere citati gli estremi dei documenti di spesa ad esso relativi. L'originale di tale documentazione dovrà essere conservata agli atti degli uffici aziendali competenti e resa disponibile in caso di eventuali controlli regionali. Il rendiconto dovrà essere sottoscritto dal Direttore Amministrativo dell'Azienda ULSS 4, o da un suo legale rappresentante, e dal Responsabile del SER.



Qualora l'Azienda ULSS 4 effettui costi superiori a quanto assegnato da Giunta, dovrà provvedervi con proprie risorse; se viceversa nel corso dell'esercizio si realizzi un risparmio, questo rimarrà quale disponibilità finanziaria regionale.

L' Azienda ULSS 4, in quanto titolare del SER e dei suoi registri, sarà l'unico punto di riferimento regionale, per la materia di cui alla presente convenzione. Conseguentemente sarà tale Azienda a provvedere (in base al finanziamento regionale assegnato e alle attività SER, approvate con provvedimento di Giunta) all'avvallo e al rimborso delle spese sostenute da altri Enti del SSR relative al Sistema epidemiologico e, in particolare, a disciplinare i rapporti economico-amministrativi con l'Azienda Ospedaliera di Padova in relazione al Registro Nord-Est Italia delle Malformazioni Congenite e con l'Az. ULSS 16 di Padova per quanto attiene il Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi.

#### ART.12

##### RISULTATI SCIENTIFICI DELL'ATTIVITÀ DEL SER E DEI REGISTRI

I risultati scientifici dell'attività del Sistema Epidemiologico Regionale e dei cinque Registri di Patologia ad esso correlati, nonché studi, prodotti, metodologie, sviluppati nell'ambito delle loro attività, sono di proprietà della Azienda ULSS 4 Alto Vicentino.

I medesimi risultati, privati da eventuali dati identificativi con le stesse modalità adottate per la Scheda 12 del vigente Regolamento Privacy regionale, sono di proprietà anche della Regione del Veneto.

#### ART. 13

##### INFORMATIZZAZIONE

La Direzione regionale Controlli e Governo SSR – Servizio Sistema Informatico SSR, per ragioni di omogeneità e per realizzare economie di scala, provvederà direttamente:

- a rilevare e disciplinare la situazione esistente in loco (censimento, inventario dei beni e dei servizi di manutenzione e assistenza informatica presenti nelle varie sedi in cui operano il SER e i Registri di patologia ad esso afferenti, formulazione di eventuali contratti fra la Regione e le Aziende Sanitarie o IRCCS in precedenza referenti della materia);
- a gestire e finanziare, dal punto di vista amministrativo e tecnico, le procedure di acquisizione e di assistenza hardware e le altre procedure necessarie per l'implementazione dell'informatizzazione del SER e di tutti i Registri di patologia ad esso afferenti; necessarie in particolare per consentire un flusso informatico dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy e l'adeguamento del trattamento dati del Registro Tumori del Veneto a quanto stabilito nel "Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei Tumori del Veneto, istituito con Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 11";
- ad effettuare un'implementazione all'informatizzazione per riuscire ad interfacciare i dati dei singoli Registri di Patologia fra loro e con quelli del SER, così da evitare doppioni nelle attività di rilevazione ed inserimento dati.

Conseguentemente l'Azienda nel Piano preventivo annuale d'attività e di spesa di cui all'art.10, non potrà presentare costi relativi all'hardware e all'implementazione dell'informatizzazione.

In via transitoria e solamente nel periodo temporale che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014, per permettere di attuare gradualmente l'implementazione dell'informatizzazione, senza soluzione di continuità dell'attività del SER e dei Registri, l'Az. ULSS 4 potrà, in deroga a quanto scritto nel presente articolo, provvedere direttamente all'implementazione dell'informatizzazione.

#### ART. 14

##### FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LE SEDI OPERATIVE DEL SER E DEI REGISTRI DI PATOLOGIA

Vista la rilevanza per tutta la Regione del Veneto delle attività epidemiologiche svolte dal Sistema Epidemiologico Regionale e dai Registri di patologia ad esso afferenti, in conformità a quanto scritto nell'art. 5 della presente convenzione, la Regione provvederà, con le modalità descritte nel presente articolo, alla fornitura di beni e servizi utili per il funzionamento delle sedi operative.

Per il SER e i Registri che operano presso la sede di Passaggio Gaudenzio in Padova, la Regione del Veneto procederà direttamente:

1. a rilevare e disciplinare la situazione esistente;
2. a provvedere alla fornitura dei beni di consumo (carta per fotocopie, materiale igienico, ecc.) dei beni inventariabili (fotocopiatrice, rilegatrici, ecc.), dei servizi necessari allo svolgimento delle attività e all'eventuale fornitura di nuovo arredo (mobilio, ecc.).

Per la sede del Registro Nord Est Italia delle Malformazioni Congenite sarà invece l'Azienda Ospedaliera di Padova a provvedere alla fornitura di beni e servizi specifici per il registro, chiedendone poi il rimborso all'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, la quale farà gravare tali spese sull'apposito finanziamento regionale erogato in base al Piano preventivo annuale d'attività e spesa di cui agli articoli 10 e 11 della presente convenzione.

L'Azienda ULSS 16 di Padova, analogamente, continuerà a provvedere alla fornitura di beni e servizi relativi al Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi, chiedendone poi il rimborso all'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, la quale farà gravare tali spese sull'apposito finanziamento regionale erogato in base al Piano preventivo annuale d'attività e spesa di cui agli articoli 10 e 11 della presente convenzione.

#### ART. 15

##### CONVEGNI, PUBBLICAZIONI, FORMAZIONE E ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI NECESSARI ED URGENTI

L'Azienda ULSS 4 provvede alle pubblicazioni, all'organizzazione di convegni, alla realizzazione di corsi di formazione e alle procedure relative all'acquisizione di beni e servizi necessari e urgenti per le attività specifiche del SER e dei Registri di Patologia ad esso afferenti, compatibilmente a quanto previsto e finanziato in base al Piano preventivo annuale d'attività e di spesa annuale.

La Regione del Veneto provvederà direttamente alla pubblicazione e diffusione delle monografie del Ser e del Bollettino IES (Informazione Epidemiologia e Salute).

**ART.16****PROTOCOLLO SER E REGISTRI**

Il protocollo e la carta intestata delle note del Sistema Epidemiologico Regionale, del Registro dei Tumori del Veneto, Registro Regionale Dialisi e Trapianto e del Registro Regionale di Mortalità, ossia di tutte le Strutture situate logisticamente presso Passaggio Gaudenzio a Padova, sarà informatico ed interno al SER e ai Registri, seppur afferente all'Azienda ULSS 4.

Per questioni organizzativo- gestionali e fino a diversa indicazione regionale, i protocolli informatici e la carta intestata delle note dei seguenti Registri continueranno ad essere associati alle rispettive Aziende dove sono situati, ossia:

- Il protocollo del Registro Nord Est Italia delle Malformazioni Congenite, afferisce all'Azienda Ospedaliera di Padova;
- Il protocollo del Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi, afferisce all'Azienda ULSS 16 di Padova.

**ART. 17****PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA SOGGETTI TERZI**

Qualora il SER o uno dei cinque Registri di patologia ad esso afferenti, partecipi, assieme ad altre unità operative, alla realizzazione di ricerche e/o progetti proposti da altri Enti e da realizzarsi attraverso finanziamenti vincolati ai progetti stessi (es. Agenas, CCM, progetti interregionali finanziati dal Ministero, progetti europei, ...) sarà l'Azienda ULSS 4, titolare del SER, a provvedere alla gestione amministrativa ed economica, sulla base delle indicazioni del responsabile scientifico di ogni singolo progetto. Anche tali attività dovranno comunque essere comunicate alla Regione attraverso la descrizione dei progetti, in sede preventiva nel Piano annuale d'attività e spesa, e mediante relazione conclusiva, in sede di rendiconto dell'attività annuale, precisando, in entrambi i casi, che tali progetti non comportano spese a carico della Regione.

In deroga a quanto descritto nel precedente capoverso, per praticità e continuità nell'operato del SER e dei Registri ad esso afferenti, i progetti e le ricerche attualmente in corso che hanno quale titolare, nei confronti degli enti esterni, la Regione del Veneto (es. Progetto Matrice), verranno portati a termine dalla stessa e l'Azienda ULSS 4 procederà con le altre funzioni di sua competenza (gestione contabile e finanziaria).

**ART. 18****CLAUSOLA FINALE**

Si stabilisce di comune accordo fra le parti che la realizzazione della sostanziale riorganizzazione del SER e dei suoi Registri di cui alla presente convenzione, venga realizzata entro il 31 dicembre 2014.

Qualora nel corso d'attuazione di quanto descritto nella presente Convenzione e nel provvedimento di approvazione della stessa, si evidenzino delle criticità non disciplinate o si rendano necessarie delle modifiche alla presente Convenzione, si procederà in accordo fra Responsabile Tecnico, Referente amministrativo del SER dell'Azienda ULSS 4 e Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo, previo assenso del Segretario Regionale per la Sanità.

**ART. 19****DURATA**

La presente convenzione ha inizio dalla data di sottoscrizione ed ha validità quinquennale, salvo recesso motivato di una delle parti.

**ART. 20****RISOLUZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per la realizzazione dell'attività del Coordinamento, qualora incorra in gravi inadempienze alle disposizioni di cui alla presente Convenzione oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

**ART. 21****CONTROVERSIE E REGISTRAZIONE**

Per tutte le controversie inerenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione della presente convenzione, che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione che al termine della convenzione viene riconosciuta la competenza del Foro di Venezia.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del Codice Civile e la vigente normativa in materia.

La Regione del Veneto e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, come sopra rappresentate, invocano per quest'atto, in forza dell'art. 10 della tariffa parte II<sup>A</sup> allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto e da esso derivanti, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino".

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione, composta da 21 articoli e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti.

Il presente atto, viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto, in formato digitale.

Venezia lì,